

(aggiornato 26.01.2022)

## Documento informativo sulla RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata

La Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto una nuova disciplina denominata Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) che può essere richiesta dall'aderente sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa.

### Cos'è la nuova RITA

La RITA è una nuova prestazione pensionistica contenuta nell'art. 11 del Regolamento del Fondo. Gli aderenti possono richiedere un **anticipo delle prestazioni pensionistiche** complementari tramite **l'erogazione frazionata** di un capitale dal momento della richiesta e fino al raggiungimento **dell'età anagrafica** prevista per la **pensione di vecchiaia** del regime obbligatorio di appartenenza.

La RITA può essere erogata anche qualora il beneficiario percepisca, al momento dell'istanza o nel corso di erogazione della RITA, pensioni di primo pilastro anticipate o di anzianità come ad esempio: "pensione anticipata", "pensione anticipata Quota 100", "pensione anticipata Opzione donna", di anzianità.

L'obiettivo è quello di fornire un sostegno finanziario a coloro che intendono o devono anticipare la cessazione del rapporto di lavoro rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici.

La prestazione spetta solamente agli iscritti titolari di reddito da lavoro dipendente o autonomo.

A dispetto della denominazione, per maggiore chiarezza, specifichiamo che non si tratta della "classica" rendita calcolata sulle aspettative di vita del beneficiario così come siamo abituati nel campo delle Assicurazioni sulla vita, ma si tratta in un vero e proprio "piano di decumulo programmato" (riscatti parziali erogati ogni 3 mesi) che si esaurisce al compimento dell'età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (oggi 67 anni per un dipendente privato), con l'erogazione dell'ultima parte di capitale (ultima rata trimestrale).

Facciamo un esempio:

Marco ha 63 anni, ha cessato il suo rapporto di lavoro ma non ha raggiunto ancora il requisito per richiedere la pensione pubblica.

Ha un fondo pensione ma non può chiedere il riscatto per pensionamento perché non ha ancora maturato i requisiti però, prima del raggiungimento dello *status di pensionato*, può chiedere la prestazione in RITA.

Come funziona?

Il suo fondo pensione ammonta a 100 mila euro e Marco chiede il 100% in RITA

Piano di decumulo programmato<sup>1</sup>

100 mila : 5 (anni mancanti ai 67 compiuti) : 4 (trimestri annui) = 5.000 mila euro di rata trimestrale

Età	Rate di erogazione
63 anni	4 pagamenti trimestrali da 5.000 euro = 20.000 euro annui
64 anni	4 pagamenti trimestrali da 5.000 euro = 20.000 euro annui
65 anni	4 pagamenti trimestrali da 5.000 euro = 20.000 euro annui
66 anni	4 pagamenti trimestrali da 5.000 euro = 20.000 euro annui
67 anni	4 pagamenti trimestrali da 5.000 euro = 20.000 euro annui
Chiusura del piano e del fondo	Totale erogato 100 mila euro

<sup>1</sup> l'esempio non tiene conto dei rendimenti sul capitale residuo che rimane investito.

### Quali requisiti servono

Per poter richiedere la RITA è necessario essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta dei seguenti requisiti:

#### 1° caso (erogazione frazionata in un periodo di **anticipo massimo di 5 anni**)

- cessazione dell'attività lavorativa;
- anzianità contributiva minima di almeno 20 anni nel sistema di previdenza obbligatoria;
- maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (3 anni per i lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea, art. 1, comma 1 lett. a) del D.lgs 88/2018);
- maturazione del diritto alla **pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla data di richiesta della RITA.

**2° caso** (erogazione frazionata in un periodo di **anticipo massimo di 10 anni**)

- a. cessazione dell'attività lavorativa;
- b. inoccupazione, successivamente alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- c. maturazione del diritto alla **pensione di vecchiaia** nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla data di richiesta della RITA;
- d. maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (3 anni per i lavoratori che si spostano tra Stati membri dell'Unione europea, art. 1, comma 1 lett. a) del D.lgs 88/2018).

Per documentare la cessazione del rapporto di lavoro, il Fondo avrà bisogno di raccogliere una comunicazione da parte del datore di lavoro (per il dipendente) o la dimostrazione della chiusura della partita IVA (per l'autonomo).

Il requisito della cessazione dell'attività lavorativa, accompagnata, nel caso previsto dall'inoccupazione superiore ai ventiquattro mesi deve quindi sussistere al momento della presentazione della domanda di accesso alla RITA, pertanto non è precluso all'aderente di intraprendere successivamente un'attività lavorativa in qualsiasi forma (lavoro subordinato, autonomo, assunzione di cariche sociali ecc.). In sintesi si ritiene possibile lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell'erogazione della prestazione sotto forma di RITA.

**Frazionamento, periodicità e regime normativo**

L'aderente potrà decidere se convertire in RITA:

**1. tutto il montante maturato sulla posizione (RITA 100% della posizione)**

In questo caso il Fondo procederà direttamente con l'erogazione come esemplificato nel "piano di decumulo programmato" nella pagina precedente e in base all'età mancante a quella di pensionamento prevista dal regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente;

L'aderente che richiede la RITA sull'intero capitale (100%), potrà effettuare dei nuovi versamenti sulla posizione previdenziale ancora in corso.

Al momento della richiesta di RITA nel modulo dovrà indicare al Fondo:

- opzione a) se le eventuali somme che verranno versate successivamente dovranno formare un nuovo capitale di accumulo a parte;
- opzione b) o se invece dovranno incrementare le rate di RITA previste dal piano di decumulo e già in corso di erogazione.

Se al momento della richiesta di RITA l'aderente non sceglie una delle due opzioni, i versamenti successivi andranno a costituire "automaticamente" un nuovo piano di accumulo.

**2. una parte del montante maturato sulla posizione (indicare una percentuale "%").**

Anche in questo caso il Fondo procederà direttamente con l'erogazione ma l'aderente, sulla parte che non sarà erogata in RITA e che continuerà ad essere gestita dal fondo, potrà usufruire sia delle ordinarie prestazioni in capitale e in rendita al momento della maturazione dei requisiti pensionistici individuali, sia di anticipazioni e riscatti.

L'aderente potrà liberamente scegliere la percentuale della posizione individuale da "convertire" in RITA in sede di compilazione dell'apposito "Modulo per la richiesta della RITA".

Per entrambe le opzioni (1 e 2), la periodicità del frazionamento prevista dal Fondo è **trimestrale** pertanto il "piano di decumulo programmato" prevede il disinvestimento delle quote ogni 3 mesi (es. 31/03; 30/6; 30/9 e 31/12) e poi, analogamente ai tempi previsti dal Regolamento per le altre prestazioni, nei *60 giorni successivi* il Fondo esegue il pagamento della rata sul conto corrente dell'aderente.

La posizione individuale di cui si chiede il frazionamento rimarrà gestita dal Fondo attraverso la linea più prudente (Securitas), fatta salva la facoltà per l'aderente di dare diverse indicazioni al momento della richiesta.

Le rate erogate verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle possibili variazioni dovute all'andamento finanziario della linea.

Durante l'erogazione della RITA l'iscritto potrà esercitare la facoltà di cambiare comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato.

In caso di decesso dell'aderente in corso di erogazione della RITA, il montante residuo ancora in fase di accumulo sarà riscattato secondo le regole previste dalla normativa di settore in materia di premorienza (riscatto per decesso).

A seguito dell'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, qualora l'aderente abbia scelto l'erogazione della RITA utilizzando il 100% della posizione individuale, egli dovrà attivare una nuova posizione. Nel caso in cui, invece, venga utilizzata una sola parte della posizione individuale, il nuovo rapporto di lavoro determinerà la prosecuzione dell'accumulo sulla parte di montante non utilizzato.

L'iscritto può revocare l'erogazione della RITA tramite una comunicazione scritta che dovrà pervenire al Fondo in tempo utile per interrompere il flusso rateale (trimestrale) eventualmente in corso.

In caso di trasferimento della posizione individuale, esso dovrà riguardare l'intera posizione comprensiva della parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

La RITA non potrà essere concessa in tutti quei casi in cui a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, non sia possibile attuare **un frazionamento in almeno due rate**.

## Costi

L'erogazione della prestazione in Rita non prevede costi aggiuntivi. Sul montante che rimane investito invece, anche per i lavoratori che hanno convertito l'intera somma in RITA e che quindi non effettueranno versamenti contributivi aggiuntivi, continueranno ad essere applicati i costi (direttamente o indirettamente a carico dell'aderente) previsti dalla fase di accumulo e indicati nelle *Informazioni chiave per l'aderente*.

## Regime fiscale

La RITA gode del medesimo regime fiscale di favore previsto per la prestazione pensionistica: per la parte fiscalmente imponibile, vi è una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% che in base agli anni di iscrizione, può essere ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Questo regime fiscale viene riconosciuto anche sui montanti accumulati prima del 01/01/2007 come viene esemplificato sotto in tabella

Montante frazionato	al 31/12/2000	dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007
RITA	Tassazione sostitutiva con aliquota del 15% con eventuale riduzione fino al 9%	Tassazione sostitutiva con aliquota del 15% con eventuale riduzione fino al 9%	Tassazione sostitutiva con aliquota del 15% con eventuale riduzione fino al 9%